



ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'AIUTO SOGGETTIVO

EDIZIONE 07.96
ORD.012
(CB/rg)

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

- visti gli art. 192 LOC, 44 RALOC
- visto l'art. 14 del regolamento comunale sull'aiuto soggettivo

d e c r e t a:

art. 1

definizione dei redditi
(art. 6 reg.)

¹Non sono computati nei redditi:

- a) gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI;
- b) il 50 % del salario degli apprendisti, al massimo fr. 300.--;
- c) gli assegni di tirocinio;
- d) i contributi di carattere sociale per la copertura di spese non riconosciute nella determinazione dell'aiuto comunale.

²Tutte le fonti di entrata devono essere comprovate da dichiarazioni o certificati rilasciati dal datore di lavoro o dagli enti eroganti. Per i beneficiari di rendite AVS/AI è sufficiente l'ultimo cedolino di versamento.

art. 2

deduzioni
(art. 6 reg.)

¹Le deduzioni sono riconosciute se comprovate da certificati e attestazioni, ad esclusione degli oneri per tributi pubblici.

art. 3

oneri di istruzione
e (art. 6 reg.)

¹Gli oneri supplementari d'istruzione dei figli corrispondono agli assegni prestati (importi massimi) stabiliti dall'art. 8 del regolamento concernente gli assegni e i prestiti di studio dell'8 ottobre 1991.

art. 4

oneri di educazione
(art. 6 reg.)

¹Gli oneri supplementari di educazione dei figli sono computati al netto dei contributi e dei sussidi ricevuti da enti e associazioni.

²Sono considerati oneri di educazione:

- i corsi di sci
- i corsi di nuoto
- i corsi GS di lingue e sport
- le colonie estive
- le entrate al bagno pubblico (spese effettive massimo fr.100.-- per figlio)

art. 5

*domanda
(art. 6 reg.)*

¹Gli interessati devono presentare domanda entro il 30 settembre.
Richieste tardive possono essere considerate se il fondo annuo disponibile non è esaurito.

²L'aiuto è versato in rate mensili per valori superiori ai fr. 1'000.-- annui.
Negli altri casi esso è devoluto in un unico versamento non appena la decisione è cresciuta in giudicato.

art. 6

casi di esclusione

Le domande di aiuto che indicano un fabbisogno mensile superiore ai fr. 400.-- sono considerati casi di esclusione ai sensi dell'art. 3 b) del regolamento.

art. 7

*entrata in vigore
previsti
pubblicazione, ricorsi*

La presente ordinanza entra in vigore decaduti i termini di ricorso dall'art. 192 cpv. 3 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

il sindaco:

il segretario:

F. Guidotti

C. Bertinelli

*Approvata dal municipio con ris. n. 0390 del 25 luglio 1996
Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 29 luglio 1996*